



COMUNE DI RANICA

Via Gavazzeni,1 - 24020 Ranica
PROVINCIA DI BERGAMO
Codice Fiscale 00330380163

*** COPIA ***

N. 3 del 23/02/2017
Codice Comune 10182

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

Il giorno 23/02/2017, alle ore 20:45 Sala delle Adunanze, in prima convocazione ordinaria, in seduta pubblica, osservate tutte le formalità prescritte dal T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267 e dello Statuto Comunale vigente sono stati oggi convocati in seduta i componenti del CONSIGLIO COMUNALE.

All'appello risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
VERGANI MARIAGRAZIA	S	ROTINI VINICIO	S	COVELLI ANGELO	S
ROGGERI LIDIA	S	TRIBBIA MARGHERITA	S		
TAGLIONE GIOVANNA	S	VECCHI ALESSANDRO	S		
TARTAGLIA GLORIA	S	FUMAGALLI GIOVANNI	S		
BERETTA CARLO	S	BERTINO GIOVANNI	S		
VIROTTA PAOLO	S	ROTINI GIOVANNI	S		

Totale Presenti **13**

Totali Assenti **0**

È presente l'assessore esterno: SACCOMANDI GIACOMO

Partecipa il SEGRETARIO GENERALE - dott.ssa VITALE MARIA -, che provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il SINDACO - VERGANI MARIAGRAZIA - assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra sopraindicato.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

Allegato alla delibera del Consiglio Comunale

n. 3 del 23/02/2017

OGGETTO: DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

CERTIFICATO DI REGOLARITA' TECNICA

ART. 49 DEL T.U.E.L. 18.08.2000, N. 267 e successive modificazioni ed integrazioni

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il sottoscritto Responsabile di Settore - Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributari - certifica l'effettivo svolgimento dell'istruttoria sull'argomento della proposta di deliberazione indicata in oggetto e che segue ed esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

Il Responsabile di Settore
Settore 2 - Servizi Finanziari e Tributari

F.to TOGNI MARILISA

Ranica, li 31/01/2017

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il sottoscritto Responsabile del Settore Risorse Economiche e Finanziarie di questo Comune, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, esprime parere

PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di deliberazione che segue in ordine alla sola regolarità contabile.

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

F.to TOGNI MARILISA

Ranica, li 31/01/2017

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 23/02/2017

OGGETTO:

DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017

Il Sindaco – Presidente passa la parola all'assessore Saccomandi il quale introduce brevemente l'argomento;

Conclusa la relazione introduttiva dell'Ass. Saccomandi, il Sindaco dichiara aperta la discussione.

Il Consigliere Rotini Giovanni (Progetto Comune), constatato che il gettito della TASI ammonta ad € 10.000,00= dichiara che la sua opinione non cambia in quanto il tributo in oggetto costituisce una tassa inventata di sana pianta a Roma che il Comune di Ranica non solo non ha combattuto sin dall'inizio, come hanno fatto altri comuni, ma anzi ha giustificato andando ad individuare i servizi con la stessa finanziati.

Il Consigliere Rotini Vinicio (maggioranza) precisa che se la tassa in argomento va ancora applicata, anche se solo ad alcune categorie, è corretto mantenere la previsione dell'entrata.

Quindi, conclusa la discussione

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- l'articolo 1, comma 639, della Legge n.147 del 27.12.2013 (Legge di stabilità 2014) ha istituito la IUC (imposta unica comunale) che si compone dell'imposta municipale propria (IMU) e di una componente riferita ai servizi che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e infine della tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento;
- in applicazione della legge n. 147/2013 succitata, con propria deliberazione n. 16 del 20.05.2014, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), modificato con propria delibera n. 10 del 29.04.2016, esecutiva ai sensi di legge;
- con propria deliberazione n. 26 del 15.06.2015, esecutiva ai sensi di legge, si è proceduto a determinare le aliquote e le detrazioni per l'applicazione del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2015;

VISTO che la legge 28.12.2015, n. 208 (legge di stabilità 2016) all'art. 1, comma 14, ha disposto, con decorrenza 1° gennaio 2016, l'esclusione dalla TASI delle abitazioni principali, in particolare il comma 14, punti a) e b), prevede:

“14. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147:

- *al comma 639, le parole: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile» sono sostituite dalle seguenti: «a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, escluse le unità immobiliari destinate ad abitazione principale dal possessore nonché dall'utilizzatore e dal suo nucleo familiare, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»;*
- *il comma 669 è sostituito dal seguente:*
«669. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9»”;

VISTO che con il comma 14 è stato previsto di eliminare dal campo di applicazione della TASI, sia l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal possessore, sia l'unità immobiliare che l'occupante ha destinato a propria abitazione principale, fatta eccezione per le unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

CONSIDERATO che:

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 23/02/2017

con la delibera consiliare n. 26 del 15.06.2015 sono state determinate le aliquote e detrazioni relative alla TASI, per l'anno 2015, determinando le seguenti aliquote e detrazioni:

- a) aliquota TASI del 2,5 per mille
- per le abitazioni principali, e relative pertinenze ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, ed altre unità immobiliari assimilate all'abitazione principale;
 - per l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - per l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 - per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
 - per la casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
 - per un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e, fatto salvo quanto previsto dall'art. 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.
- b) aliquota TASI del 2,0 per mille
- per le abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze.
- c) detrazione annua di € 50,00= per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di otto figli, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale.
- d) azzeramento dell'aliquota base TASI, ai sensi del comma 676 della legge 27.12.2014, n. 147, per tutte le altre fattispecie imponibili diverse da quelle di cui ai punti precedenti;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 12 del 29.4.2016, esecutiva ai sensi di legge, con la quale sono state determinate le aliquote per l'anno 2016, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'art. 1, comma 14, Legge 28.12.2015, n. 208 – *Abitazioni principali ed immobili ad esse assimilate e terreni agricoli* – confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'anno 2015;

RICHIAMATO l'art. 1, commi 26 e seguenti, della Legge n. 208/2015 (Legge di stabilità 2016), così come modificato dall'art. 1 comma 42 della Legge n. 232 dell'11/12/2016 (legge di bilancio 2017) ai sensi dei quali per gli anni 2016 e 2017 è sospesa l'efficacia delle delibere comunali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015, con espressa esclusione per le tariffe della TARI;

RITENUTO di dover confermare anche per il corrente anno le medesime aliquote e detrazioni TASI deliberate per il 2016, per le fattispecie indicate nei punti b), c) e d) sopra esposti;

PRESO ATTO che nel bilancio di previsione finanziario 2017 - 2019 è previsto uno stanziamento di entrata relativo alla TASI pari ad € 5.214= e che, pertanto, è necessario procedere alla conseguente individuazione dei costi indivisibili da coprire, anche in quota parte, attraverso il gettito TASI 2017, qui di seguito elencati;

Ordine pubblico e sicurezza	€ 194.909,00
Trasporti e diritto alla mobilità	€ 167.365,00
Manutenzione del verde pubblico	€ 24.245,00
Manutenzione altri immobili	€ 29.000,00
Diritti sociali, politiche sociali e famiglia (al netto del servizio cimiteriale, servizi a domanda individuale e trasferimenti Regione)	€ 466.006,00
Servizi cimiteriali	€ 48.006,00
Servizio anagrafe e stato civile	€ 58.807,00

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 23/02/2017

(al netto delle consultazioni elettorali e dei proventi del servizio)

Soccorso civile

	€ 7.800,00
TOTALE	€ 996.138,00

RICHIAMATO l'articolo 1, comma 169, della Legge 27/12/2006, nr. 296, che testualmente recita:
"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

RICHIAMATO altresì l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, modificato dal D.Lgs. n. 126/2014, in base al quale "Gli enti locali ispirano la propria gestione al principio della programmazione. A tal fine presentano il Documento unico di programmazione entro il 31 luglio di ogni anno e deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. I termini possono essere differiti con Decreto del Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita la Conferenza Stato-Città ed Autonomie Locali, in presenza di motivate esigenze

VISTI l'art. 1, comma 454 della Legge n. 232 del 11.12.2016 ed il D.L. n. 244 del 30.12.2016, con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione da parte degli enti locali, per l'anno 2017, è stato dapprima differito al 28 febbraio 2017 e successivamente al 31 marzo 2017;

VISTI:

- Il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni e integrazioni;
- La Legge 28.12.2015, n. 208 (*Legge di Stabilità 2016*);
- La Legge 11.12.2016, n. 232 (*Legge di Bilancio 2017*);

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, che si allegano alla presente per formarne parte integrante e sostanziale;

VISTO altresì, il parere dell'organo di revisione economico-finanziaria reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, del D.Lgs 267/2000, come modificato dall'art. 3, comma 2-bis, del D.L. 174/2012;

CON voti favorevoli n. 9, contrari n. 3 (Fumagalli, Bertino e Rotini G.), astenuti n. 1 (Covelli), espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1. **Di determinare** per l'anno 2017 le seguenti aliquote per l'applicazione del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per le motivazioni esposte in premessa, fatta eccezione per le esclusioni disposte dall'articolo 1, comma 14, Legge 28/12/2015, nr. 208 – Abitazioni principali e immobili ad esse assimilati (*ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9*) – confermando per le fattispecie soggette le medesime aliquote già previste per l'anno 2015, in particolare:
 - Immobili adibiti ad abitazione principale appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze: aliquota **del 2,0 per mille**;
 - Altri immobili: aliquota **pari a zero**;
2. **Di confermare** la **detrazione annua di € 50,00=** per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, fino ad un massimo di otto figli, purché dimorante abitualmente e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale appartenente alle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NR. 3 DEL 23/02/2017

3. **Di individuare** i seguenti servizi indivisibili, con relativi costi, alla cui copertura la TASI è diretta:

- Ordine pubblico e sicurezza	€ 194.909,00
- Trasporti e diritto alla mobilità	€ 167.365,00
- Manutenzione del verde pubblico	€ 24.245,00
- Manutenzione altri immobili	€ 29.000,00
- Diritti sociali, politiche sociali e famiglia <i>(al netto del servizio cimiteriale, servizi a domanda individuale e trasferimenti Regione)</i>	€ 466.006,00
- Servizi cimiteriali	€ 48.006,00
- Servizio anagrafe e stato civile <i>(al netto delle consultazioni elettorali e dei proventi del servizio)</i>	€ 58.807,00
- Soccorso civile	€ <u>7.800,00</u>
TOTALE	€ <u>996.138,00</u>

4. **Di dare atto** che viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile;

5. **Di dare atto** che sono assimilati all'abitazione principale per Regolamento IUC:

- l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
- l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

6. **Di dare** altresì **atto** che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2017;

7. **Di inviare** la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997.

Dopodiché,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Considerata l'urgenza, al fine di rispettare i termini di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2017-2019, di dare attuazione alla presente deliberazione;

VISTO il 4 comma dell'art. 134 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267;

Con voti favorevoli n. 12, contrari nessuno e astenuti n. 1 (Covelli) ., espressi per alzata di mano;

DELIBERA

di dichiarare immediatamente eseguibile la suesposta deliberazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18/08/2000, n. 267.

COMUNE DI RANICA

PROVINCIA DI BERGAMO

PARERE DEL REVISORE UNICO DEI CONTI

AI SENSI DELL'ART. 239 DEL DLGS 267/2000

SULLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 2, AVENTE AD OGGETTO "DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'APPLICAZIONE DEL TRIBUTO PER I SERVIZI INDIVISIBILI (TASI): CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2017"

Il sottoscritto Dott. Giovanni Chittolina, Revisore Unico dei Conti del Comune di Ranica in forza del disposto dell'art 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, ha ricevuto e preso in esame la proposta di deliberazione n. 2 che sarà posta all'esame del Consiglio comunale nella prossima seduta.

- Visto l'articolo 239 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267;
- Visti in particolare l'articolo 7 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 e l'articolo 152 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267, adeguato ai principi contabili generali ed applicati di cui al D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118;
- Visto il regolamento per l'applicazione dell'Imposta Unica Comunale (IUC), approvato con la deliberazione consiliare n. 16 del 20/5/2014, come modificato dalla deliberazione consiliare n. 7 del 29/04/2016;
- Vista la deliberazione n. 26 del 15/06/2015 con la quale sono state determinate le aliquote e le detrazioni TASI per l'anno 2015, successivamente confermate per l'anno 2016 con deliberazione n. 11 del 29/04/2016;
- Esaminate in particolare le aliquote e detrazioni TASI proposte per l'anno 2017 ed in particolare rilevata l'opportunità da parte dell'amministrazione comunale di confermare quelle vigenti nel 2015, ferme restando le esclusioni disposte dall'articolo 1, comma 14, Legge 28/12/2015, nr. 208;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso in data 31/01/2017 dal Responsabile del Settore 2 Servizi finanziari e tributari;
- Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità contabile espresso in data 31/01/2017 dal Responsabile del Settore risorse economiche e finanziarie;

il Revisore Unico dei Conti del Comune di Ranica, limitatamente alle proprie competenze,

E S P R I M E PARERE FAVOREVOLE

in merito alla proposta di deliberazione del Consiglio comunale n. 2, avente ad oggetto "Determinazione aliquote e detrazioni per l'applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (Tasi): conferma aliquote e detrazioni per l'anno 2017", che sarà posta all'esame del Consiglio comunale nella prossima seduta.

Mantova, 1 febbraio 2017

Il Revisore Unico dei Conti
Dott. Giovanni Chittolina



Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Vergani Mariagrazia

IL SEGRETARIO GENERALE
F.to dott.ssa VITALE MARIA

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267)

In conformità alle disposizioni di cui all'Art.32 della L.18/06/2009 nr.6, si certifica che questa deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267, in data odierna viene affissa all'Albo Online il giorno 24/03/2017 e vi rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Ranica, li 24/03/2017

**Responsabile del Settore Affari Generali e
Servizi alla Persona**

F.to dott.ssa VITALE MARIA

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Online per dieci giorni consecutivi, per cui la stessa è diventata esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del T.U.E.L. 18.08.2000, n. 267.

Ranica, li

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Ranica, li 24/03/2017

IL SEGRETARIO GENERALE
dott.ssa VITALE MARIA

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D. Lgs. 39/1993